



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

dott. Felice Manna	<i>Presidente</i>
dott.ssa Rossana Mancino	<i>Componente</i>
dott. Andrea Gentili	<i>Componente</i>
dott. Giulia Iofrida	<i>Componente</i>
dott.ssa Antonella Pellecchia	<i>Componente rel.</i>

DECISIONE

letta la documentazione presente agli atti;

PREMESSO CHE:

1. Luca Bernardini, nella qualità di rappresentante del Partito Liberale Libertario Italiano (P.L.L.I.), ai sensi dell'art. 13, co. 3°, della L. n. 18 del 24 gennaio 1979, propone ricorso contro il provvedimento di rigetto del deposito della lista elettorale denominata 'Partito Liberale Libertario Italiano' da parte dell'Ufficio Elettorale per l'Italia Centrale.

In particolare, Luca Bernardini lamenta non 'l'esclusione in sé della lista', quanto la genericità e aspecificità della motivazione del provvedimento dell'Ufficio Elettorale sopra indicato.

Denuncia, inoltre, l'irregolarità della trattazione della pratica da parte dell'Ufficio elettorale Italia Centrale avendo comunicato ai delegati l'atto di rigetto solo il giorno successivo alla sua redazione coincidente con la Festa dei

lavoratori e quindi particolarmente sfavorevole al rispetto da parte dei delegati dello stretto termine a pena di decadenza per la presentazione del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 361/1957 il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto ufficio trasmesso, con le proprie deduzioni, all'Ufficio elettorale nazionale nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate, entro 24 ore, ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali.

Nel caso di specie, in violazione della procedura indicata dalla predetta norma, il ricorso è stato inviato tramite pec personale del ricorrente Luca Bernardini direttamente all'ufficio Centrale Nazionale anziché essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio elettorale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata e che provvede ad inoltrarlo all'ufficio elettorale Nazionale.

E tale requisito formale della trasmissione attraverso l'ufficio elettorale circoscrizionale è necessario in quanto funzionale alla formulazione da parte di quest'ultimo ufficio delle proprie deduzioni in ordine alla disposta esclusione che dovranno, poi, essere esaminate da questo ufficio elettorale Centrale Nazionale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2024.

I Componenti

Giulio Tfrudo
Rossana Mancino
Anna Felici
Alber

Il Presidente



Depositato in Segreteria ORE 17,00
oggi 03 MAG 2024
IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE